

Prot. 352789/RU

Roma, 22 settembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 433 del 12 luglio 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 431 dell'11 maggio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 93, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto per l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (di seguito POER), alta professionalità o particolare specializzazione, cui attribuire *“il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”*;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 346952/ RU del 20 settembre 2021, con la quale sono state istituite venti nuove POER presso la Direzione Generale, le Direzioni centrali e territoriali e che individua al contempo le competenze associate alle stesse;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della sopra richiamata Determinazione che stabilisce: *“Le procedure selettive interne verteranno sull'esame di un videomessaggio, preceduto dalla valutazione dei titoli, finalizzato ad accertare le conoscenze professionali e le capacità tecniche e gestionali degli interessati, e terranno conto delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti”*;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 149715/RU del 18 maggio 2021, che istituisce una Commissione di valutazione permanente per la valutazione delle candidature del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che partecipa alle procedure selettive interne per l'attribuzione delle posizioni organizzative in questione;

DIREZIONE GENERALE

RITENUTO di dovere indire una procedura di interpello per la copertura delle 20 POER di nuova istituzione al fine di garantire l'efficace presidio di tutte le attività attribuite alle predette figure, valutando la corrispondenza tra la professionalità del candidato e le caratteristiche funzionali dell'incarico da ricoprire, la preparazione tecnico-specialistica, le competenze organizzativo-gestionali nonché i risultati conseguiti nell'arco della carriera professionale

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (POSIZIONI DISPONIBILI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 93, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è disposto l'avvio di una procedura selettiva interna finalizzata al conferimento di complessive 20 posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, "di seguito POER", di cui all'allegato 1 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante.
2. Ciascun candidato può concorrere per non più di due POER.

ARTICOLO 2 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE)

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano inquadrati nella terza area e abbiano maturato presso l'Agenzia almeno cinque anni di anzianità in terza area.
2. Costituisce causa di esclusione dalla procedura l'aver riportato sentenza di condanna anche non definitiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ai fini della presente procedura selettiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione si intendono sia i reati di cui al capo I, Titolo II, Libro Secondo del codice penale che i reati aventi come soggetto passivo la Pubblica Amministrazione.
3. Costituisce causa di esclusione dalla procedura l'aver riportato, nei due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o sanzioni disciplinari più gravi di quelle comportanti la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.

DIREZIONE GENERALE

4. Le cause di esclusione di cui al presente articolo non devono sussistere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione fino al momento del conferimento dell'incarico.
5. La verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione e la verifica dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura selettiva sono condotte dalla Direzione personale anche avvalendosi del supporto delle Direzioni territoriali ove sono ubicate le POER per le quali i candidati hanno chiesto di concorrere.
6. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata del Direttore Generale dell'Agenzia, per difetto dei requisiti di partecipazione o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva, o perché ricorrono le cause di esclusione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

1. Il personale avente titolo a partecipare alla procedura selettiva potrà presentare la propria candidatura – per non più di due POER secondo quanto indicato all'art. 1 – esclusivamente utilizzando per ogni singola candidatura il format di cui all'allegato 2 alla presente determinazione. La domanda deve essere inviata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro il 1° ottobre 2021 al seguente indirizzo adm.procedurepoer@adm.gov.it, indicando nell'oggetto esclusivamente il proprio nome e cognome seguito dal codice della POER per la quale si concorre (es. Mario Rossi_01).
2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici, un numero telefonico e un recapito di posta elettronica privato (non PEC) diverso da quello nominale attribuito dall'Agenzia, presso i quali possano essere raggiunti anche in caso di assenza dal servizio per eventuali informazioni attinenti alla procedura;
 - b) il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - c) le POER per le quali intendono concorrere;
 - d) i punteggi relativi alla valutazione conseguita nel 2017 e nel 2018¹ relativamente al parametro “contributo individuale” di cui al Sistema di valutazione del personale non dirigenziale dell'Agenzia;
 - e) di non aver riportato sentenza di condanna anche non definitiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la Pubblica Amministrazione;

¹ Per i dipendenti che abbiano svolto servizio in posizione di fuori ruolo o di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali nel periodo di riferimento specificare l'Ufficio presso il quale è possibile reperire le informazioni necessarie per acquisire i dati relativi alla valutazione conseguita.

DIREZIONE GENERALE

- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura;
- g) di non aver riportato, nei due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o sanzioni disciplinari più gravi di quelle comportanti la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.

L'incarico di POER non potrà essere conferito al dipendente in *part time* o in telelavoro domiciliare, pertanto, il candidato in fase di compilazione della domanda dovrà dichiarare di essere disponibile a rinunciare a tali ultimi istituti contrattuali in caso di attribuzione dell'incarico.

Alla domanda di partecipazione compilata secondo il modello di cui all'allegato 2 dovrà essere allegato *un curriculum vitae* aggiornato in formato europeo, delle dimensioni massime di un *megabyte*, e un documento di identità valido.

- 3. Dichiarazioni false o mendaci, oltre a essere perseguite secondo le vigenti disposizioni penali, comporteranno l'esclusione dalla procedura selettiva.
- 4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i candidati devono procedere alla registrazione e al successivo caricamento del videomessaggio di cui all'art. 4 della presente Determinazione, collegandosi alla URL <https://wetransfer.com/> e usando come email di destinazione adm.procedurepoer@adm.gov.it. In fase di caricamento del video messaggio nel campo titolo andrà specificato il proprio nome e cognome e il codice della POER per la quale si concorre (es. Mario Rossi_01).
- 5. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità e nei termini di cui ai commi precedenti, a pena di irricevibilità.

ARTICOLO 4 (MODALITÀ DI SELEZIONE)

- 1. La procedura selettiva interna verterà sull'esame di un videomessaggio (della durata massima di cinque minuti, in cui dovrà essere descritto il proprio *background*, con particolare riferimento alle funzioni svolte presso l'amministrazione nonché a rappresentare le motivazioni sottese alla propria candidatura), preceduto dalla valutazione dei titoli effettuata sulla base del *curriculum vitae* dei candidati, finalizzata ad accertare le conoscenze professionali e le capacità tecniche e gestionali degli stessi, e terrà conto delle valutazioni conseguite negli anni precedenti.

DIREZIONE GENERALE

**ARTICOLO 5
(COMMISSIONE PERMANENTE)**

1. La Commissione di valutazione permanente, istituita con Determinazione Direttoriale n. 149715/RU del 18 maggio 2021, provvederà a definire i criteri di valutazione, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche di ogni singola POER secondo principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza.
2. La Commissione di valutazione permanente elabora una valutazione sintetica sulle qualità professionali rilevate, formulando una proposta, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti, in merito alla candidatura risultata più idonea per l'incarico da ricoprire.

**ARTICOLO 6
(CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)**

1. Le valutazioni e la proposta di cui all'articolo 5 formulate dalla Commissione sono trasmesse al Direttore Generale dell'Agenzia che conferisce l'incarico con atto scritto e motivato.
2. Gli incarichi sono di norma conferiti per un periodo di tre anni, con possibilità di un solo rinnovo per pari durata in base alla valutazione conseguita.
3. Gli incarichi possono essere revocati o modificati prima della scadenza per esigenze funzionali e organizzative e sono, altresì, soggetti a revoca per inosservanza di direttive, nonché in caso di valutazione negativa della prestazione di lavoro o di comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare o penale.
4. All'atto del conferimento dell'incarico il dipendente dovrà sottoscrivere la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità o conflitti d'interesse di cui alla [LIUA-IAU] "Prevenzione dei conflitti d'interesse" n. 175450/RU del 10 giugno 2020.

**ARTICOLO 7
(TRATTAMENTO DEI DATI)**

1. Il trattamento dei dati personali forniti, ovvero in possesso dell'Agenzia, sarà effettuato in conformità a quanto descritto nell'informativa generale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia al seguente percorso: <https://www.adm.gov.it/portale/informative-privacy-adm>

**ARTICOLO 8
(MEZZI DI IMPUGNAZIONE)**



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

1. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

oooooooooooooooo

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna